



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
Cod. Amministrazione: cn_geome
Cod. Registro: OUT
Prot. N. 0000696 del 17/01/2017
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DI GENOVA

Serv. AB Area 1/3/4

Rif:

Allegati: come da testo.

Al Consiglio del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati di Genova

geometrige@geometri.ge.it

Oggetto: Formazione professionale continua.

Al fine di illustrare lo stato attuale della "formazione continua professionale" attraverso il Sistema Informativo Nazionale Formazione (SINF) nel rispetto dell'obbligo al quale gli iscritti all'Albo Professionale sono assoggettati secondo le vigenti disposizioni normative, si rappresenta quanto segue.

La formazione professionale continua è stata disciplinata dal D.P.R. del 7 agosto 2012, n.137, in conformità all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con variazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'articolo 7 del medesimo D.P.R., inoltre, dispone le modalità e le prescrizioni per svolgere la formazione, delegando a ciascun Consiglio Nazionale, attraverso l'emanazione di apposito regolamento e previo parere favorevole del Ministro vigilante, la regolamentazione sia delle condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, sia della gestione e dell'organizzazione dell'attività, oltre che dei requisiti minimi - su tutto il territorio nazionale - per i corsi di formazione e del valore del credito formativo quale unità di misura della formazione.

In ottemperanza al disposto normativo il Consiglio Nazionale ha approvato, con parere favorevole del Ministro vigilante, il prescritto regolamento con propria delibera n. 6 del 22 luglio 2014 pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.15 del 15 agosto 2014 (di seguito denominato "Regolamento").

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



L'articolo 7 del citato D.P.R. ha introdotto, altresì, l'obbligo per gli iscritti di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale sia nell'interesse dell'utente e della collettività, sia per meglio conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Si evidenzia che la verifica e il controllo dell'assolvimento di detto obbligo formativo sono di competenza del Collegio Territoriale che deve, nell'ipotesi di inadempienza e sentito prima l'interessato comunicare l'inosservanza al competente Consiglio di Disciplina territoriale (ex articolo 12 comma 1 lett g Regolamento), fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 13 del Regolamento.

Lo stesso D.P.R. precisa che l'entrata in vigore dell'obbligo di formazione professionale continua decorre dal 1° gennaio 2015 (articolo 14, comma 1 Regolamento) e che il periodo da prendere in esame per il conseguimento dei prescritti 60 CFP è di tre anni (articolo 5 comma 3 Regolamento).

A tal riguardo, si evidenzia che il predetto obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo Professionale.

Con la presente si illustra lo stato dello svolgimento della formazione degli iscritti alla data del 30 giugno 2016 del collegio geometri di Genova.

Il numero dei colleghi in esame nella presente relazione è quello che risulta iscritto all'albo all'entrata in vigore del Regolamento.

Sono, quindi, esclusi tutti coloro che risultano iscritti dal 1 gennaio 2015 e soggetti a formazione dal 1 gennaio 2016, quelli dal 1 gennaio 2016 e soggetti a formazione dal 1 gennaio 2017, ma che hanno svolto, comunque, attività formativa.

Nel periodo in questione e fino al mese di agosto 2016, Il Consiglio Nazionale ha coordinato alcuni aspetti derivanti dall'applicazione della normativa come disposto dall'articolo 11 comma 1 lett. k del Regolamento.



Il Consiglio Nazionale, al 30 giugno 2016, ha diramato le seguenti circolari:

- Linee guida attività formativa a distanza (prot.9238 del 11 settembre 2014);
- Corsi abilitanti da normativa (prot.9861 del 25 settembre 2014);
- Autorizzazioni articolo 7 D.P.R. n.137/2012 (prot.12838 del 28 novembre 2014);
- Sistema informativo nazionale formazione (prot.13406 del 10 dicembre 2014);
- Struttura corsi formazione (prot.1344 del 6 febbraio 2015);
- Autorizzazione articolo 7 D.P.R. n.137/2012 (prot.4607 del 27 aprile 2015);
- Formazione continua professionale – chiarimenti (prot.5110 del 7 maggio 2015);
- Sistema informativo Nazionale Formazione (prot.7508 del 22 giugno 2015),
- Gestione crediti iscritti nel primo anno (prot. 9607 de 5 agosto 2015);
- Corsi da normativa (prot.14713 del 10 dicembre 2015);
- Corsi abilitanti (prot.6849 del 19 maggio 2016);
- Atto di indirizzo (prot.7140 del 26 maggio 2016).

La commissione nazionale formazione costituita dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento ha elaborato, nel periodo in questione, tutte le attività previste dal suddetto articolo, ivi compreso il piano annuale formativo (comma 3 lett. f) che non è ancora stato possibile pubblicare in carenza del necessario supporto informatico; tale attività è propedeutica ad uniformare i contenuti dei corsi a livello nazionale, così come previsto dall'articolo 7 del D.P.R. n.137/2012 comma 3 lett. b).

In base ai dati estrapolati dal SINF è stata redatta l'allegata tabella riepilogativa che rappresenta la situazione attuale degli iscritti alla data del 30 giugno 2016 con riferimento alla formazione professionale continua ed ai relativi crediti formativi (CFP) erogati da ciascun Collegio territoriale.

In particolare, per una più chiara esposizione dei dati riportati nella tabella suindicata, si evidenzia che sono stati seguiti i seguenti criteri:

- Analisi dei dati riferiti agli iscritti a ciascun Collegio territoriale al 31 dicembre 2014 in funzione dei CFP acquisiti e in relazione all'età di iscrizione all'Albo;
- Analisi dei dati riferiti agli iscritti a ciascun Collegio territoriale negli anni 2015 e 2016.



Si raccomanda, in vista della prossima scadenza del 31 dicembre 2017, di provvedere a sensibilizzare i propri iscritti (attraverso i mezzi ritenuti più opportuni) in ordine all'**obbligo** di aggiornamento professionale, ricordando, altresì, che la non osservanza di detto obbligo, costituisce illecito disciplinare; a tal riguardo, si ricorda, che ciascun Collegio ha la possibilità di accedere al SINF per verificare la posizione formativa dei propri iscritti.

Con i migliori saluti.

1 /ssc

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)